

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE		PAG.
Missioni:		
PRESIDENTE	335	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (1758);		GARAVAGLIA, <i>Relatore</i> 338, 339, 340, 343 LUSSIGNOLI 339, 342 MAGNANI NOYA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> 336, 337, 343 RAUTI 341, 342 RUBINO 341, 342
GARGANO: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564);		
COLOMBA ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219);		
PRESIDENTE	336, 338, 339, 340, 342, 343	
ANSELMI	340, 342	
CARLONI ANDREUCCI	341	
COLOMBA	338, 339, 340, 341, 342, 343	
<hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>La seduta comincia alle 11,50.</p> <p>CARLONI ANDREUCCI, <i>Segretario</i>. Legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="padding-left: 40px;">(<i>È approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;">Missioni.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che i deputati Allocca e Brusca sono in missione per incarico del loro ufficio.</p>		

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758); Gargano: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564); Colomba ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei Ministri della CEE il 27 luglio 1976 », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 maggio 1980; e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Gargano: « Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici »; e del deputato Colomba ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici ».

Ricordo ai membri della Commissione che nella precedente seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali dei provvedimenti all'ordine del giorno e si era svolta la replica del relatore, per cui, prima di poter passare all'esame degli articoli, manca soltanto la replica del rappresentante del Governo.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto esprimere assenso alle considerazioni svolte in sede di replica dal relatore Garavaglia. Debbo osservare però che la seconda direttiva CEE, a cui l'onorevole Garavaglia ha fatto riferimento, in realtà non è stata ancora definitivamente approvata dal Consiglio dei ministri della Comunità e quindi non è vincolante né per il nostro paese, né per gli altri paesi della Comunità, es-

sendo tra l'altro ancora suscettibile di modifiche e di emendamenti.

La cosmesi ha acquisito in questi anni una vasta importanza sia sul piano igienico-sanitario, sia su quello della produzione e del commercio, per cui è oltremodo importante e urgente adottare una disciplina che tuteli il consumatore e che dia una normativa efficace a tutto il settore. Fra l'altro, tale urgenza è determinata anche dal fatto che, essendo trascorso un lungo lasso di tempo dalla emanazione della direttiva n. 76/768 la CEE ha iniziato un procedimento nei confronti del nostro paese ex articolo 179 del trattato di Roma per il mancato recepimento della direttiva in questione; nel frattempo, come ho già sottolineato, stanno per essere ultimati i lavori per l'approvazione di una seconda direttiva riguardante il settore.

L'importanza e l'urgenza di approvare sollecitamente il provvedimento deriva inoltre dalla necessità di pervenire ad una situazione normativa che tuteli adeguatamente la salute del consumatore.

Il terzo motivo dal quale deriva l'urgente necessità di approvare il provvedimento è costituito dalla necessità di salvaguardare la produzione nazionale, sia mettendola al riparo da ingiuste accuse che possono esserle mosse nei paesi che hanno recepito la direttiva, sia impedendo lo smaltimento nel nostro paese dei prodotti esteri che non sono conformi alla direttiva medesima.

Occorre considerare che il mercato italiano in questi ultimi anni si è sviluppato moltissimo, tanto è vero che la sua incidenza annua è aumentata del 17 per cento. Tale mercato è rappresentato in gran parte da piccole aziende, il 75 per cento delle quali è a carattere artigianale: esse debbono essere tutelate in maniera particolare se vogliamo porle nella condizione di reggere la concorrenza delle grandi società, soprattutto di quelle straniere. Del resto, pur essendosi verificato l'incremento dell'incidenza di cui ho parlato dianzi, il nostro mercato ha dimensioni ridotte rispetto a quello delle altre nazioni europee e quindi è suscettibile di una ulteriore espansione: a tale fine si rende ne-

cessaria una normativa che renda chiari i rapporti fra il nostro mercato e quelli stranieri.

In questi anni sono state intensificate le ricerche e le sperimentazioni per garantire la purezza del prodotto e per arrivare alla creazione di prodotti innocui, che possano essere accettati sia nel nostro paese, sia all'estero. Riassumendo, gli obiettivi principali della direttiva che viene recepita dal disegno di legge, sono relativi alla tutela del mercato nazionale, dell'esportazione e del consumatore.

L'aspetto relativo alla tutela del consumatore è molto importante, soprattutto in relazione all'espandersi del consumo dei prodotti cosmetici. In materia è necessario offrire le più elevate garanzie dal punto di vista igienico e sanitario. L'innocuità è oggi uno dei principali obiettivi della ricerca cosmetologica che deve essere presente in tutti gli stadi della produzione, dalle materie prime ai prodotti chimici. Il controllo della innocuità delle materie prime dovrebbe far capo ai produttori delle stesse. In Italia purtroppo il numero dei produttori di materie prime per cosmesi è estremamente modesto, tanto è vero che importiamo il 70 per cento delle materie prime e il 90 per cento dei coloranti. È quindi necessario approfondire il problema della tutela delle materie prime, fattore questo che dovrebbe essere assicurato dalle ditte produttrici o importatrici, che dovrebbero fornire tutti i ragguagli necessari.

L'industria nazionale si è spontaneamente adeguata alla normativa di cui al disegno di legge, anche al fine di poter essere presente in maniera competitiva negli altri paesi della CEE. Tale adeguamento spontaneo dovrebbe costituire una garanzia di buona volontà da parte della nostra industria cosmetica rispetto al problema della tutela del consumatore; siccome è probabile, però, che sul territorio nazionale circolino prodotti non conformi alla direttiva più volte menzionata, è estremamente importante pervenire all'approvazione del disegno di legge recettivo della direttiva medesima.

Debo comunque sottolineare che, in attesa dell'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento, il Ministero della sanità con circolare n. 66 dell'11 agosto 1980 ha provveduto a richiamare l'attenzione delle regioni e delle industrie del settore su alcune questioni riguardanti il commercio, la produzione, la vigilanza.

Nella discussione che si è svolta in questa sede sono stati sollevati vari problemi, ai quali vorrei fornire una risposta. Uno degli argomenti più importanti è quello relativo all'elenco positivo o negativo delle sostanze da usare nella produzione dei cosmetici. La Commissione della CEE sta ora esaminando le sostanze che possono essere incluse in un elenco di natura positiva; ritengo però che non sia possibile oggi accettare un elenco che non sia di carattere negativo. Infatti non può essere radicalmente mutato in questa sede l'indirizzo del disegno di legge, innanzitutto perché ciò sarebbe in contrasto con la direttiva n. 76/768, in secondo luogo perché sarebbe difficile adottare una lista positiva sperimentata e garantita efficacemente. Infatti prima di ammettere la sicura innocuità di alcune delle sostanze impiegate, sono necessari accertamenti tossicologici seri. Tale elaborazione dell'elenco positivo quindi richiede tempi tecnici non indifferenti. Allo stato attuale quindi non è possibile accettare un elenco diverso dal negativo. E se fosse adottata una lista positiva, bisognerebbe determinare delle procedure sollecite per inserire nuove voci. Soltanto quando la CEE avrà elaborato l'elenco positivo, potremo adeguarci, dopo averne presa visione, alla conseguente direttiva.

Un altro problema al quale bisogna porre particolare attenzione è quello relativo all'etichettatura. In materia, pur sapendo che l'etichettatura deve avere caratteristiche di estrema chiarezza, occorre evitare appesantimenti burocratici o prescrizioni che possano mettere in pericolo il segreto professionale. È altresì importante evitare che attraverso l'etichettatura vengano accollati alla nostra industria obblighi maggiori di quelli vigenti presso gli altri paesi della Comunità, perché ciò po-

trebbe riflettersi negativamente sull'industria nazionale. Infatti, l'imporre dei vincoli più pesanti al produttore italiano rispetto a quello della Comunità, renderebbe difficile la sopravvivenza e lo sviluppo delle nostre industrie, a cui invece dobbiamo porre molta attenzione.

Mi sembra poi di poter concordare in pieno con quanto il relatore ha sostenuto nella relazione circa il problema del controllo, poiché la legge n. 833 non è stata assolutamente ignorata e quindi credo che, in questa sede, non possano essere modificate le competenze stabilite dalla legge di riforma sanitaria in materia di controlli, competenze che, pertanto, debbono rimanere affidate alle unità sanitarie locali.

In conclusione, esprimo il mio pieno assenso all'impostazione data al problema dal relatore, onorevole Garavaglia, nella precedente seduta, e faccio presente l'assoluta urgenza dei provvedimenti in esame, la cui approvazione è sollecitata non soltanto dal mondo dell'industria per la più ampia tutela che essi garantirebbero a quei prodotti, ma anche dai consumatori (la protezione dei quali deve stare particolarmente a cuore alla Commissione). Il contemperamento di tali esigenze, oltre al fatto che il nostro paese è stato deferito al tribunale della CEE per non aver ancora dato attuazione alla prima direttiva comunitaria nel settore (altre stanno per essere approvate), dovrebbe indurre la Commissione, a mio avviso, ad una rapida approvazione della normativa in esame.

COLOMBA. Vorrei un chiarimento in merito alla scelta del testo base per l'esame degli articoli e degli emendamenti. Se non ricordo male, a suo tempo il presidente affermò l'impossibilità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto in quanto la Commissione aveva già iniziato l'esame dei provvedimenti in sede legislativa; ora, io vorrei sapere se quell'impossibilità permanga perché è evidente che dovrà essere individuato il testo al quale fare riferimento nel prosieguo della discussione, anche se la soluzione

migliore sarebbe a mio avviso di dar vita ad un Comitato ristretto che operasse sulla base del disegno di legge presentato dal Governo e della proposta di legge presentata dal gruppo comunista, testi sufficientemente ampi e completi e con molti riferimenti in comune.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Vorrei brevemente ricordare ai colleghi che, fin dall'inizio della discussione sulle linee generali, io mi ero soffermata in modo particolare sulla proposta di legge Colomba ed altri e sul testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e, durante i lavori della Commissione, avevo formalizzato alcune proposte di modifica facendo riferimento alla proposta di legge approvata dal Senato. Nello stesso periodo, come i colleghi ricordano, i lavori della Commissione hanno avuto un aumento piuttosto convulso e molti deputati particolarmente interessati al dibattito sui provvedimenti in esame non hanno potuto partecipare alle relative sedute: pertanto, la scorsa settimana si è stabilito di chiudere la discussione sulle linee generali.

Successivamente, in sede di replica, io ho preannunciato in via informale la presentazione di numerosi emendamenti predisposti, come ho già detto, sia sulla base del testo pervenuto dal Senato, sia facendo riferimento alla proposta di legge Colomba. Ora formalizzo quelle proposte di modifica ma ritengo difficile, dal punto di vista metodologico, aprire oggi stesso la discussione sugli articoli e di conseguenza chiedo che il seguito dello esame della normativa sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Prego il relatore, prima che la Commissione passi all'esame dell'articolato, di procedere ad una rapida consultazione del gruppo di lavoro sull'*iter* seguito fino ad oggi. Ricordo brevemente, a questo punto, che, a norma dell'articolo 77 del Regolamento, la Commissione, dopo l'esame preliminare dei progetti di legge abbinati, deve procedere alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

GARAVAGLIA, *Relatore*. Propongo di assumere come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge n. 1758.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Per quanto riguarda invece la proposta del relatore di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, la ritengo opportuna perché consentirebbe al gruppo comunista di formulare gli emendamenti avendo come punto di riferimento un testo base, ma, stante anche l'urgenza di approvare il provvedimento, di cui si è fatto carico questa mattina il Governo, tale discussione dovrebbe proseguire fin dalla prima seduta della prossima settimana.

LUSSIGNOLI. Debbo rilevare che in tutti gli interventi nella discussione sulle linee generali, il relatore e il Governo hanno sottolineato più volte l'urgenza di approvare il provvedimento. Del resto, proprio in relazione a tale urgenza e alle considerazioni svolte, il relatore ha presentato una serie di emendamenti che tengono conto delle osservazioni formulate nell'ambito della discussione e dei vari testi al nostro esame. Ritengo quindi che il gruppo comunista, disponendo delle proposte del relatore da una settimana, abbia avuto il tempo e la possibilità di esaminare gli emendamenti. D'altra parte, nella seduta scorsa, se non ricordo male, si ritenne di non dover attivare un comitato ristretto, che il gruppo democristiano e il sottoscritto non hanno mai rifiutato in altre circostanze, proprio perché il confronto delle varie posizioni era avvenuto nell'ambito di un gruppo di lavoro, dal quale erano scaturiti gli emendamenti. Se le posizioni non sono mutate, mi riesce difficile capire il rinvio del passaggio agli articoli di un'altra settimana. Chiedo quindi che mi vengano forniti dei chiarimenti.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Ricordo che, quando si è posto il problema della scel-

ta di un testo base, un gruppo ha richiesto la costituzione di un Comitato ristretto: solo per non essere ostile, come relatore, ad una proposta che ha una sua logica, ho detto che avrei accettato il rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

Ritengo un elemento acquisito che il gruppo comunista abbia potuto esaminare gli emendamenti che avevo proposto come sintesi di alcune indicazioni provenienti dalla proposta di legge Colomba ed altri e dal disegno di legge approvato dal Senato, per cui, ad avviso del relatore, al di là di ragioni che attengono ai buoni rapporti che debbono intercorrere fra i gruppi, il passaggio all'esame degli articoli può avvenire fin da questa seduta. Poiché nel frattempo è emersa la possibilità, da parte del gruppo comunista, di offrire dei contributi positivi, elementi nuovi possono essere forniti soltanto da questo gruppo che ha chiesto di convocare nuovamente in maniera informale il gruppo di lavoro.

COLOMBA. Debbo rilevare che gli emendamenti del relatore sono stati presentati formalmente soltanto oggi e che soltanto questa mattina sono entrato in possesso di una copia dei medesimi. In questa situazione, se la Commissione ritiene assolutamente necessario iniziare lo esame dell'articolato, possiamo al massimo affrontare il primo articolo, perché già sul secondo articolo c'è assoluta difformità tra l'impostazione del testo del disegno di legge e quella delle proposte che il gruppo comunista intende presentare. Possiamo quindi accedere alla richiesta di passare all'esame degli articoli, fermo restando che non reputiamo possibile procedere oltre l'esame dell'articolo 1, anche perché riteniamo che, una volta scelto come testo base il disegno di legge governativo approvato dal Senato, gli emendamenti debbono essere formulati avendo come riferimento tale testo; diversamente, il gruppo comunista potrebbe presentare degli emendamenti interamente sostitutivi degli articoli, ma ciò

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

non sarebbe certamente produttivo per la economia dei lavori.

ANSELMI. Noi stiamo discutendo un testo unificato, già approvato all'unanimità dal Senato.

COLOMBA. L'accordo esistente fra i gruppi al Senato era quello che alla Camera si esaminasse il disegno di legge governativo, modificato dall'altro ramo del Parlamento, e lo si confrontasse in questa sede, con le proposte avanzate dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione si era già espressa in favore dell'esame del testo del provvedimento di legge governativo pervenutoci dal Senato. È vero che alcuni emendamenti sono stati formalmente presentati solo questa mattina, ma è altrettanto vero che il contenuto degli stessi era già noto.

Ritengo, pertanto, che noi possiamo senz'altro iniziare l'esame degli articoli, questa mattina.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutiche.

Sono in particolare da considerare prodotti cosmetici ai sensi della definizione di cui ai commi precedenti i prodotti che figurano nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Ho esaminato attentamente e confrontato il testo del-

l'articolo 1 del disegno di legge n. 1758 con quello della proposta di legge n. 1219. Ritengo che l'articolo 1 del disegno di legge sia sufficientemente chiaro, in quanto una volta stabilito che le sostanze e le preparazioni per i prodotti cosmetici sono diverse dai medicinali, aggiungere che le stesse debbono essere « non biologicamente attive », a mio parere, rappresenta una specificazione inutile e priva di senso.

PRESIDENTE. L'onorevole Colomba ha presentato i seguenti due emendamenti:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « diverse dai medicinali », sono sostituite dalle seguenti: « non biologicamente attive »;

Il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Sono prodotti cosmetici i prodotti che figurano nell'allegato 1 alla presente legge ».

COLOMBA. Come è noto esistono seri problemi circa l'uso di sostanze che sono al limite fra il medicamento e il prodotto cosmetico in senso stretto. Tali problemi diventano gravi per alcune categorie, in particolare per la categoria degli addetti alla estetica, i quali utilizzano dei prodotti sulla cui efficacia di tipo biologico o farmacologico nutro fondati dubbi. A tale riguardo, ricordo che sono in corso dei procedimenti presso diversi tribunali e preture, procedimenti con i quali si prevede che l'esercizio della professione di estetista possa essere svolta solo da chi abbia conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Certamente, fin da ora, dobbiamo cercare di introdurre in questo provvedimento di legge elementi di chiarezza (la Commissione lavoro sta esaminando tutta una serie di proposte di legge che disciplinano la professione di estetista).

Io non voglio soffermarmi sui prodotti utilizzati nella ionoforesi, ma in questo campo abbiamo dei limiti difficilmente valutabili circa la loro azione medicamentosa o biologicamente attiva.

Ritengo, pertanto, che le parole: « non biologicamente attive » dovrebbero essere inserite nella norma, sì da puntualizzare che il prodotto cosmetico deve essere inerte in senso biologico anche perché i procedimenti penali, cui ho fatto prima riferimento, riguardano il grado di permeabilità delle sostanze nell'organismo e, quindi, tale specificazione è senz'altro necessaria.

RUBINO. Sono sostanzialmente d'accordo sulla distinzione netta tra sostanze cosmetiche e medicamentose. Mi pongo il problema della formulazione da dare al provvedimento e, soprattutto, all'articolo 1 che deve risultare il più chiaro possibile.

A questo scopo dobbiamo considerare che il testo nella sua ultima presentazione finisce col determinare chiaramente i due ambiti delle sostanze che si limitano a detergere, profumare, eccetera, stabilendo che i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutiche e, quindi, la pubblicità degli stessi è da escludersi. Vi sono però alcune sostanze che figurano nello elenco in considerazione e che, invece, a mio avviso dovrebbero essere tolte poiché hanno una funzione biologica (come l'alcool che, ad esempio, agisce sulla parete cellulare come ossidante), cioè toccano fenomeni fisici che riguardano il PH.

Dobbiamo, quindi, trovare una formula chiara che impedisca equivoci di sorta.

RAUTI. Trovo strana la formulazione « biologicamente attive » perché escluderebbe tutte le sostanze cosmetiche di origine vegetale che già sono sacrificate nell'ambito di questa normativa. Infatti solo le sostanze chimiche sono biologicamente inerti, mentre tutte le sostanze vegetali si basano proprio sulla capacità ad attivare meccanismi biologici. Non condivido, quindi, lo spirito dell'emendamento presentato dall'onorevole Colomba.

CARLONI ANDREUCCI. Credo che dobbiamo porci il problema di chiarire la definizione di cosmetico inerte e di cosmetico biologicamente attivo, tenendo presente l'importanza che in futuro avranno i presidi cosmetologici a questo riguardo.

A questo punto personalmente sento l'esigenza di un maggiore approfondimento della questione, pertanto sarei dell'opinione di sospendere i nostri lavori rinviandoli alla prossima settimana.

COLOMBA. Sempre in riferimento alla proposta di rinvio, vorrei introdurre un elemento che potrà certamente far riflettere i colleghi; mi riferisco allo scopo che ci proponiamo con questo provvedimento di dare chiarezza e al consumatore e al produttore. I problemi dell'industria cosmetica sono legati al fatto che fino ad oggi i suoi prodotti sono stati trattati alla stregua di quelli farmaceutici e, quindi, controllati da parte dell'Istituto superiore di sanità nella sezione prodotti farmaceutici.

All'onorevole Rauti voglio dire che la nostra proposta non comprende gli abbronzanti senza sole poiché essi agiscono sulla melanina.

RAUTI. Qui ci sono dieci prodotti biologicamente attivi.

COLOMBA. Penso, quindi, che sia meglio rinviare la discussione per esaminare meglio le modifiche da apportare all'articolo 1.

RUBINO. Un'analisi attenta della situazione finirebbe certamente con il dimostrare che non esiste molta distanza tra le posizioni dei vari gruppi. Credo che in coscienza nessuno voglia agevolare la vendita di prodotti cancerogeni, specie alla luce degli ultimi studi in materia. C'è tuttavia l'esigenza di fare uso di un linguaggio che renda chiaro il contenuto della legge, al fine di evitare equivoci in sede di interpretazioni e di attuazione.

Per quanto riguarda questi primi articoli, in cosa divergono dal passato? Si afferma che i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutiche, ma essi non solo non le hanno, non le debbono avere. Lo articolo 2 rinvia agli allegati che contengono la descrizione di taluni componenti dei cosmetici di cui dovremmo appurare la validità d'uso.

Per questo penso che nella giornata di oggi si possa procedere all'approvazione dei primi due articoli e di rinviare lo esame dei successivi alla prossima seduta. Se poi i colleghi pensano che sia opportuno approfondire il significato della espressione «biologicamente attivi», potremmo accantonare l'esame dell'articolo 1 e proseguire nell'esame dei successivi articoli.

ANSELMI. Ma sono cinque anni che partiamo sempre dallo stesso punto!

LUSSIGNOLI. Giustamente la collega Anselmi ha ricordato che questo provvedimento si trascina dal 1976 creando una situazione assai difficile sia per i consumatori sia per i produttori, i quali in ritardo devono adeguarsi alle normative europee.

Mi permetto perciò di insistere affinché si trovi oggi un accordo sull'articolo 1 sulla cui sostanza tutti i gruppi praticamente concordano. Per una migliore formulazione del testo forse è sufficiente una breve sospensione. Credo che in questo modo anche all'esterno daremmo il segno che si sta effettivamente lavorando e che vi è da parte di tutti la volontà di definire la questione. Mi sembra, inoltre, di aver colto negli interventi che vi sono stati una vicinanza di valutazione per quanto riguarda gli emendamenti presentati. Non sono contrario pregiudizialmente ad un aggiornamento della discussione, ma ritengo che prima si debba verificare la possibilità di approvare l'articolo 1 sulla cui sostanza, ripeto, siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Considerato l'orientamento della Commissione, per facilitare opportune intese tra i gruppi, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Onorevole Colomba, mantiene il suo emendamento al primo comma dell'articolo 1?

COLOMBA. Lo ritiro, signor presidente: Per quanto riguarda, invece, il secondo emendamento da me presentato al terzo comma, desidero che sia chiaro che una sua eventuale approvazione non significa anche l'approvazione dell'allegato 1, che dovrà essere esaminato in un momento successivo.

RAUTI. E deve anche essere chiaro che dell'allegato ci riserviamo di approvare voce per voce.

RUBINO. Per quanto riguarda l'emendamento Colomba al terzo comma dell'articolo 1, mi permetto far notare che, nei confronti della dizione del testo governativo, esso dà meno garanzie di tutela del consumatore. Infatti, mentre nel disegno di legge si prevede che «sono in particolare da considerare prodotti cosmetici ai sensi della definizione di cui ai commi precedenti i prodotti che figurano nell'allegato 1 della presente legge», l'emendamento che propone l'onorevole Colomba stabilisce che «sono prodotti cosmetici i prodotti che figurano nell'allegato 1 alla presente legge». Se si approvasse questa ultima formulazione, nel caso, ad esempio, risultasse che nell'allegato vi è una sostanza che ha finalità terapeutiche, questa non potrebbe essere tolta. Potrebbe invece essere tolta se si prevedesse che sono da considerare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato 1 alla presente legge.

COLOMBA. Il secondo comma dell'articolo prevede che i prodotti cosmetici non abbiano finalità terapeutiche. Non vi è pertanto nessuna possibilità che un cosmetico che abbia finalità terapeutiche rimanga incluso nell'allegato 1 della legge. Vorrei comunque ricordare che, per quanto ci riguarda, siamo impegnati a trovare una formulazione che individui anche i presidi cosmetologici, in quanto i confini tra sostanze cosmetiche e farmacologiche non sono ben definiti. Occorrerà approfondire il problema in una fase successiva, e già stiamo pensando alla presentazione di un articolo aggiuntivo.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1981

Ritengo comunque che la formulazione da me proposta non lasci adito a dubbi di sorta.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubino ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Colomba al terzo comma dell'articolo 1:

Dopo le parole: « prodotti cosmetici », aggiungere le seguenti: « ai sensi dei commi precedenti ».

Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati?

GARAVAGLIA, *Relatore*. Anche se trovo che la sinteticità sia sempre la migliore qualità di una legge, mi dichiaro favorevole al subemendamento del collega Rubino, che dà maggiore chiarezza ed incisività all'emendamento Colomba, nonché a quest'ultimo.

MAGNANI NOYA. Anche il Governo è favorevole sia all'emendamento Colomba sia al subemendamento Rubino.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il subemendamento Rubino all'emendamento Colomba relativo al terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Colomba al terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, così come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO